NOMOS
Le attualità nel diritto
Quadrimestrale di Teoria generale,
Diritto pubblico comparato e Storia costituzionale

Sentenza n. 89 del 2025

Presidente: Giovanni Amoroso - Giudice relatrice e redattrice: Antonella Sciarrone Alibrandi
decisione del 9 aprile 2025, deposito del 1° luglio 2025
comunicato stampa del 1° luglio 2025

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
atto di promovimento: ricorso n. 37 del 2024

parole chiave:
DEMANIO – CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME – TUTELA DELLA CONCORRENZA

disposizioni impugnate:
- artt. 1, 2, commi 3 e 4, e 3, della legge della Regione Toscana 29 luglio 2024, n. 30

disposizioni parametro:
- art. 117, primo e secondo comma, lett. e), della Costituzione

dispositivo:
illegittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna gli artt. 1, 2, commi 3 e 4, e 3 della legge della Regione Toscana 29 luglio 2024, n. 30 (Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla l.r. 31/2016), che hanno novellato, rispettivamente, il preambolo nonché gli artt. 2 e 3 della legge della Regione Toscana 9 maggio 2016, n. 31 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell'articolo 32 della l.r. 82/2015), per violazione dell'art. 117, commi primo e secondo, lettera e), della Costituzione.
Attraverso le previsioni impugnate sono stati introdotti specifici criteri e condizioni in base ai quali svolgere le procedure selettive per l'affidamento delle **concessioni demaniali marittime** (art. 1), fra cui, in particolare, un criterio di premialità per la valutazione dei concorrenti (art. 2) e delle modalità per la determinazione di un indennizzo a favore del concessionario uscente (art. 3).
Con il ricorso, viene censurata la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto spetterebbe unicamente al legislatore statale la definizione dei criteri e delle modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime, nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza, nonché dell'art. 117, primo comma, Cost., per inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e in specie dall'art. 12 della "direttiva servizi", in quanto gli elementi di premialità

ISSN 2279-7238

e i criteri di determinazione dell'indennizzo, introdotti dal legislatore regionale toscano, attribuirebbero un vantaggio al concessionario uscente, vietato invece a livello europeo.
La Corte costituzionale ha **accolto il ricorso**, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., assorbendo la questione in riferimento ai parametri europei.
Il giudice delle leggi, infatti, riassunta la cornice normativa di riferimento, ha, anzitutto, richiamato la propria giurisprudenza secondo cui la disciplina dei criteri e delle modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime rientra nell'ambito della competenza esclusiva statale di cui all'**art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.**, pur avendo precisato che alle Regioni non è comunque precluso ogni spazio di intervento in materia, purché la normativa regionale non influisca sulle modalità di scelta del contraente e non incida sull'assetto concorrenziale dei mercati in termini tali da restringere il libero esplicarsi delle iniziative imprenditoriali (sentenza n. 109 del 2018),
In questo senso, la Consulta ha, quindi, ritenuto che le disposizioni regionali contestate **incidano direttamente sull'assetto concorrenziale del mercato delle concessioni balneari**, con conseguente **violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenz**a.
Né – ha affermato la Corte – giustificano l'invasione di un ambito di competenza statale esclusiva, da parte del legislatore regionale, gli argomenti addotti dalla Regione circa l'inerzia del legislatore statale nel disciplinare il settore delle concessioni demaniali marittime e la necessità di tutelare l'affidamento degli operatori, essendo invero già rinvenibili nell'ordinamento principi e altri indici normativi di derivazione europea utili all'esperimento delle gare da parte delle amministrazioni comunali.
In conseguenza di quanto sopra, è stata affermata, altresì, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della medesima legge regionale n. 30 del 2024, in quanto disposizione meramente accessoria e strumentale rispetto a quelle impugnate.

Jacopo Ferracuti